

Pubblicato il 09/01/2026

N. 00121/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02565/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2565 del 2023, proposto da Club Nautico La Vela, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio D'Angelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, non costituito in giudizio;
Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;

per l'annullamento

dell'ingiunzione di sgombero n. 10 del 5.4.2023 avente ad oggetto l'ordine di rimuovere la struttura costituita da una "tenda" con copertura in PVC, pannelli in plexiglass e teli laterali avvolgibili motorizzati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa Germana Lo Sapiò e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso introduttivo è stata impugnata l'ingiunzione di sgombero n. 10 del 5 aprile 2023 adottata ai sensi degli artt. 36 e 54 del Codice della Navigazione e sul presupposto della natura abusiva della struttura esterna ivi descritta.

Con separato ricorso recante n. RG 2570/2023 il medesimo Circolo Nautico La Vela ha impugnato l'ordinanza di ripristino ex art. 33 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 relativa alla medesima opera in oggetto.

Giova osservare che, nonostante la coincidenza dell'intervento descritto nei due atti, nessuno dei due richiama l'altro; né, in sede difensiva, l'Autorità portuale ha dedotto la predetta circostanza, eccepita invece da parte ricorrente (l'Autorità si è costituita con memoria di mero stile e non ha prodotto i documenti e gli atti del procedimento come previsto, in ossequio anche al principio di collaborazione processuale ex art. 2 c.p.a., dall'art. 46 c.p.a.).

In vista dell'udienza pubblica del 17 dicembre 2025, parte ricorrente ha altresì riferito che con sentenza della Sezione, del 17 giugno 2024. n. 3795, il separato ricorso citato RG 2570/2023 è stato accolto e che tale decisione è passata in giudicato. Deve pertanto ritenersi pienamente vincolante la "regola del caso concreto" ivi statuita ex art. 2909 c.c., stante la coincidenza sia dell'oggetto dell'intervento, sia delle parti dei due giudizi.

In sintesi, deve escludersi la natura abusiva dell'opera esterna oggetto di accertamento, poiché, come osservato nella predetta decisione, l'intervento, realizzato dal Circolo ricorrente, non può rientrare nella nozione di

ristrutturazione edilizia (e dunque non richiedeva alcun titolo edilizio), ma è invece riconducibile a quella dell'attività edilizia libera, ex art. 6 T.U.Edilizia: “*Ne è prova la giurisprudenza, formatasi in relazione alla limitrofa ipotesi della cd. “pergotenda”, secondo la quale: “Con riferimento ad una pergotenda, pur non potendosi parlare di organismo edilizio che si connota per la creazione di nuovo volume o superficie deve ritenersi comunque necessario acquisire il titolo edilizio qualora la copertura o la chiusura perimetrale presentino elementi di fissità, stabilità e permanenza, come accade nel caso in cui la tenda non abbia carattere retrattile. Al contrario, non è richiesto alcun titolo e può quindi parlarsi di attività edilizia libera qualora l'opera principale non sia la struttura in sé, ma proprio la tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata ad una migliore fruizione dello spazio esterno dell'unità abitativa, con la conseguenza che la struttura si qualifica in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno ed all'estensione della tenda. La tenda, infatti, integrata alla struttura portante, non può considerarsi una "nuova costruzione", posto che essa è in materiale plastico e retrattile, onde non presenta caratteristiche tali da costituire un organismo edilizio rilevante, comportante trasformazione del territorio”* (T.A.R. Campania Napoli, Sez. III, 14/04/2023, n. 2289); vedi anche, negli stessi sensi, T.A.R. Lazio Roma, Sez. II bis, 27/07/2023, n. 12772: “*In materia urbanistico-edilizia perché possa ravvisarsi una pergotenda, anche c.d. bioclimatica, è necessario che l'opera in contestazione - una tensostruttura -, per le sue caratteristiche strutturali e per i materiali utilizzati, non determini la stabile realizzazione di nuovi motivi/superfici utili. Deve, quindi, trattarsi di una struttura leggera, non stabilmente infissa al suolo, idonea a supportare "tenda" anche in materiale plastico (c.d. "pergotenda") a condizione che l'opera principale sia costituita appunto dalla tenda quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata a una migliore funzione dello spazio esterno; la struttura rappresenti un mero elemento accessorio rispetto alla tenda, necessario al sostegno e all'estensione della stessa; gli elementi di copertura e di chiusura (la tenda) siano non soltanto facilmente amovibili ma anche completamente retraiibili, in materiale plastico o in tessuto, comunque privi di elementi di fissità, stabilità e permanenza tali da creare uno spazio chiuso, stabilmente configurato che possa alterare la sagoma e il prospetto dell'edificio principale*”.

Come può notarsi, dalle massime citate – espressione di un orientamento ormai consolidato (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 12/03/2020, n. 1783) – emerge che l'elemento discriminante, per potersi parlare di pergola, consiste in ciò, “che l'opera principale sia costituita non dalla struttura in sé, ma dalla tenda, quale elemento di protezione dal sole o dagli agenti atmosferici, con la conseguenza che la struttura deve qualificarsi in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all'estensione della tenda. Solo al ricorrere di tali caratteristiche, in linea generale, per la pergola non serve il permesso di costruire, potendo essere ricondotta all'attività di edilizia libera, in quanto arredo funzionale alla migliore fruizione temporanea dello spazio esterno all'unità a cui accede e, quindi, riconducibile agli interventi manutentivi liberi ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 380 del 2001”

Detto elemento discriminante ha trovato del resto, oggi, riconoscimento anche legislativo, con l'introduzione, tra i casi di attività edilizia libera, dell'ipotesi, prevista dalla citata lett. b-ter) dell'art. 6 comma 1 T.U.Ed., dedicata alle “opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola con telo retrattile anche impermeabile, tende a pergola con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all'estensione dell'opera”.

Pur trattandosi di norma sopravvenuta, rispetto all'epoca di emanazione della gravata ordinanza ripristinatoria, pur tuttavia la stessa è indicativa della linea di sviluppo anche legislativa tendente ad escludere, per opere del genere di quelle contestate al ricorrente, la necessità del rilascio di idoneo titolo abilitativo da parte del Comune. È in tale contesto legislativo e giurisprudenziale che si colloca, pertanto, l'intervento in contestazione”.

In conclusione, il ricorso va pertanto accolto, con conseguente condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate nel dispositivo con distrazione in favore del procuratore antistatario.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, l'accoglie, e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale al pagamento, in favore del ricorrente, di spese e compensi di lite, che complessivamente liquida in € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori come per legge e restituzione del contributo unificato versato, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Severini, Presidente

Alfonso Graziano, Consigliere

Germana Lo Sazio, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Germana Lo Sazio

IL PRESIDENTE
Paolo Severini

IL SEGRETARIO